



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 75
SEDUTA DEL 24-09-2025**

Ufficio: DIRETTORE GENERALE

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2046. PRESA DATTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI AI FINI DELLA ISTRUTTORIA CONDOTTA DA AUTORITA IDRICA PUGLIESE.

IN MODALITA' ONLINE, SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI MESAGNE (IN QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 2011), SI È RIUNITO ALLE ORE 11:50 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 148 DEL 11 MARZO 2025. IL PRESIDENTE, ASSISTITO DAL DR. MICHELE ABBATICCHIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, ATTESTA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO MESAGNE	MATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO S MARCO L.	MERLA MICHELE	A
MINERVINO MURGE	VITI AIDA DOLORES	P
SINDACO CELLAMARE	VURCHIO GIANLUCA	P
SINDACO CRISPIANO	LOPOMO LUCA	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

PRESIDENTE: ANTONIO MATARRELLI

IL PRESIDENTE ANTONIO MATARRELLI, SULLA BASE DELLA RELAZIONE CONDOTTA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. COSIMO FRANCESCO INGROSSO, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

VISTI

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" (di seguito anche TUA) e, in particolare, gli artt. 141, comma 2, 142, comma 3, 147 e 149 *bis*, commi 1 e 2, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n.148, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1-bis, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" e, in particolare, l'art. 25, comma 4, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e, in particolare, l'art. 16, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, dedicato alla disciplina delle Società *in house* e ai prescritti requisiti della partecipazione interamente pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente (di seguito denominato anche come "TUSPP");

il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", (di seguito anche "TUSPL") e, in particolare, gli artt. 14 e 17, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

la L.R. Puglia 23 dicembre 2011, n. 23 recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*";

la L.R. Puglia 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, con la quale è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (di seguito anche "AIP"), soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, alla quale sono stati attribuiti tutti i compiti e le funzioni già assegnati all'Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia ("ATO Puglia"), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e della legge regionale 26

marzo 2007, n. 8 (rubricata “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*”), ed in particolare, il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

PREMESSO CHE

la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) nell’ATO unico Puglia è, a tutt’oggi, assicurata mediante concessione *ex lege* conferita, in forza del D.lgs. n. 141/1999, ad Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche “AQP”), società in controllo pubblico, con socio unico la Regione Puglia;

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.lgs. n. 141/1999, ad AQP sono infatti affidate tutte le finalità già attribuite in passato all’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese dalla normativa riguardante l’ente medesimo, nonché la gestione del ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;

la concessione *ex lege* assentita in favore di AQP giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2025;

in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 149-bis del TUA, compete a questa Autorità deliberare, nel rispetto del Piano d’Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, prima della suddetta scadenza e, più precisamente, entro il termine dei sei mesi antecedenti (quindi entro il 30 giugno 2025), all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tenuto conto che l’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale;

la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022, ha espresso, ai sensi del art. 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di VAS integrata della VInCA, relativo al “*Piano d’Ambito PDA dell’Autorità Idrica Pugliese*” e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si

ottemperari ad una serie di richieste ed integrazioni, demandando all'Autorità Procedente l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13,14 e 15 della succitata L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

nell'approssimarsi della suddetta data di scadenza dell'attuale concessione del SII, questa Autorità - a cui è trasferito l'esercizio delle funzioni comunali di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione (cfr. art. 142, comma 3, TUA) - ha adottato i seguenti atti e provvedimenti:

- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023** "*Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*", ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore sono definiti da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024** ha avviato l'iter amministrativo diretto all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 10 febbraio 2023 (18 mesi prima della scadenza della previgente concessione), prendendo atto anche dell'indirizzo favorevole espresso dall'ANCI Puglia alla partecipazione dei Comuni rappresentati ad affrontare la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato (delibera dell'assemblea ANCI Puglia del 22/05/2024);
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 111 del 19 dicembre 2024**, all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale *in house providing* come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, in considerazione di apposite analisi tecnico-economica, che ha evidenziato come l'affidamento *in house* risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella Relazione tecnica allegata rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;
- con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025, l'Autorità idrica ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' "*in house providing*" alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, tenuto conto, in

particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo, dando atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una "*fattispecie a formazione progressiva*", inerente l'adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;

- o la deliberazione suddetta è stata trasmessa da questa Autorità, ai sensi della normativa vigente richiamata in premessa, all'Autorità Nazionale Anticorruzione senza riscontro alcuno in termini di osservazioni e/o prescrizioni, nonché per opportuna conoscenza alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, ed all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;

CONSIDERATO CHE

con nota del 27/06/2025 la Regione Puglia ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac o Autorità) richiesta di parere in funzione consultiva sulla conformità dello Statuto dell'Acquedotto Pugliese S.P.A. (di seguito AQP), alla disciplina nazionale ed europea in materia di *in house providing*, interpretata alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 153/2024 e alla L.R. n. 14/2024.

in esito a quanto richiesto, con nota prot. n. 442876 del 5.8.2024, nell'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con Delibera n. 297 del 17 giugno 2024, l'Anac ha inteso fornire degli indirizzi generali sulla questione sollevata, rimettendo alla Regione ogni valutazione in ordine agli atti e ai provvedimenti da adottare nel prosieguo;

nello specifico, l'Autorità, dopo un attento confronto fra il vigente quadro normativo nazionale e regionale e i provvedimenti già adottati dalla Regione Puglia e dall'Autorità idrica Pugliese, ha formulato alcune considerazioni, limitando i propri rilievi a specifiche disposizioni statutarie relative alle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo (di seguito Comitato), e precisamente:

- composizione del CdA con riguardo alla designazione del Comitato;

- rappresentatività degli enti locali con più alta popolazione;
- mancata previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi;
- durata in carica dei componenti;
- possibilità di esprimere pareri e direttive vincolanti, in luogo del potere di approvazione preventiva su tutti gli atti più rilevanti della società;
- possibilità per il CdA di disattendere le indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sulle decisioni qualificate di interesse strategico regionale.

la Regione Puglia ha inteso conformarsi ad alcune indicazioni espresse dall'Autorità, apportando allo statuto dell'AQP le modifiche volte a garantire la massima coerenza dello stesso agli indirizzi generali in materia di *in house providing*. proponendo in qualità di socio unico alcune modifiche di seguito specificate ed approvate dell'attuale Soggetto Gestore con deliberazione assembleare del 23 settembre 2025

In particolare, le modifiche statutarie di cui trattasi risultano le seguenti:

in caso di CdA a sette (7) membri, elevare a due (2) il numero dei componenti designati dal Comitato;

elevare a quindici (15) il numero dei componenti del Comitato, prevedendo a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti; b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti; c) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti; d) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti; e) 3 (tre) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo; f) 6 (sei) componenti in rappresentanza dei Comuni capoluogo di provincia;

introdurre il *quorum* costitutivo e deliberativo della maggioranza semplice per la validità delle riunioni del Comitato;

limitare a tre esercizi la durata in carica componenti del Comitato, con possibilità di rielezione per un solo mandato successivo;

eliminare la previsione che il CdA possa disattendere le indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sulle decisioni qualificate di interesse strategico regionale;

prevedere che tutte le clausole attinenti al controllo analogo congiunto dei Comuni valgano per il periodo di efficacia dell'affidamento del servizio idrico integrato da parte della società in regime di *in house providing*,

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

VISTO lo statuto del soggetto gestore Acquedotto Pugliese SpA così modificato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale dell'Autorità in ottica di conformità delle nuove previsioni statutarie a quanto già espresso nella relazione tecnica ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 approvata con deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;

DATO ATTO che le nuove disposizioni statutarie prevedono disposizioni rafforzative del potere di controllo degli enti locali pugliesi nella gestione dell'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato e non si ravvisano elementi contrastanti con quanto già deliberato in precedenza dall'Autorità Idrica Pugliese;

IL CONSIGLIO DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle modifiche statutarie di Acquedotto Pugliese SpA adottate con deliberazione assembleare del 23 settembre 2025;
3. di ritenere le modifiche di cui al punto precedente conformi a quanto già espresso nella relazione tecnica ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 approvata con deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 recante la

motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;

4. di disporre, alla luce delle modifiche statutarie *de quo*, il relativo adeguamento della adottata relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;
5. di dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì la presente deliberazione all'Anci Puglia, ai Comuni pugliesi, alla Regione Puglia, Ufficio di Presidenza e Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al Ministero dell'Ambiente, nonché, per opportuna conoscenza, all'Acquedotto Pugliese SpA;
7. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico, sul sito istituzionale dell'Autorità idrica Pugliese;
8. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 L. 241/1990): avv. Angela Mannarini;

Ricorsi: avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 s.m.i. cui L. n. 79/2022 e artt. 5, 10, 11 e 19 del Codice di comportamento AIP cui Del. C.D. n. 48 del 21/04/2023;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 16 D.lgs. 36/2023 e artt. 10 e 12 lett. xii del Codice di comportamento dell'Autorità Idrica Pugliese.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 23-09-2025

Il Responsabile del servizio
F.to dott. Cosimo Francesco Ingrosso

PARERE: **Nessun impegno di spesa** a carico del bilancio dell'AIP

Data: 23-09-2025

Il Funzionario
F.to dott. Costantino Di Giesi

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to on. Antonio Matarrelli

Il Segretario verbalizzante

F.to Dr. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 25-09-2025 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 334

Bari, 25-09-2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 25-09-2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.